

Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria biennio 2023/2025

Approvazione schema di accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e il CONI Delibera n. 2181 del 01/12/2023

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 112. Approvazione schema di accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e il CONI per l'attuazione del progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria" anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2181 Prot. n. 1/2023-A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 112. Approvazione schema di accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e il CONI per l'attuazione del progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria" anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

Il giorno 01 Dicembre 2023 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE ACHILLE SPINELLI

ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

MARIO TONINA

Assenti: ASSESSORE CLAUDIO CIA

FRANCESCA GEROSA

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2023-S167-00119

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 12

Il Relatore comunica,

nei piani di studio provinciali l'educazione motoria riveste un ruolo di grande importanza, in particolare per quanto riguarda gli insegnamenti da garantire nella scuola primaria. In tale contesto si rende necessario valorizzare le esperienze in atto, al fine di potenziare modelli educativi destinati a sviluppare nuove abitudini e corretti stili di vita tra i giovani avvalendosi di specifiche metodiche proprie dell'educazione motoria. In tal senso la Giunta provinciale, avvalendosi del CONI, quale interlocutore istituzionale in materia di attività sportiva, in tutte le sue molteplici discipline, ha avviato già negli anni scolastici scorsi un progetto educativo volto a migliorare l'educazione motoria proposta agli studenti nella scuola primaria e destinato a favorire l'instaurazione di un rapporto di collaborazione con gli insegnanti di scuola primaria, creando occasioni di formazione per gli stessi.

Tra le attività che la Giunta provinciale intende continuare a sostenere, avvalendosi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) vi rientra anche il progetto "Alfabetizzazione motoria". Si tratta di un progetto, così come descritto nella nota del Comitato CONI di Trento prot. n. 514454 di data 3 luglio 2023, rivolto alle

classi prime e seconde della scuola primaria, che prevede l'affiancamento di un insegnante laureato in scienze motorie al docente della classe, al fine di arricchire il bagaglio motorio delle alunne e degli alunni. Per la definizione e l'attuazione di tale progetto la deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 del 6 ottobre 2023, concernente l'approvazione della programmazione dell'attività motoria e sportiva presso le Istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del primo e del secondo ciclo per l'a.s. 2023/24, fa espressamente rinvio a uno specifico provvedimento.

Con la presente deliberazione, al fine della realizzazione del progetto educativo anzidetto rispondente agli obiettivi del Programma di sviluppo provinciale, tenuto conto che trattasi di un progetto consolidato nel tempo e in continuità con quanto approvato dalla Giunta provinciale negli anni scolastici precedenti, si propone la sottoscrizione con il CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma, soggetto istituzionalmente chiamato a presiedere e promuovere la pratica sportiva, di un accordo ai sensi dell'art. 16 bis, comma 2 bis "Forme di collaborazione fra istituzioni" della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, quale strumento di semplificazione dell'azione amministrativa e di coordinamento tra amministrazioni, a valere sugli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

Preso atto che con nota prot. n. 802188 di data 26 ottobre 2023 il CONI ha dichiarato che con riferimento al progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria" l'attività oggetto del presente accordo rientra nel piano delle attività istituzionali del CONI.

Ritenuto pertanto opportuno, anche al fine di ottimizzare la programmazione, prevedere che il nuovo accordo per l'attuazione del progetto abbia durata biennale (a.s. 2023/24 e a.s. 2024/25), con il presente provvedimento si propone un impegno massimo ad anno scolastico corrispondente a n.

8.500 ore di attività da destinare alle classi prime e seconde della scuola primaria, da svolgersi nel periodo gennaio - giugno, per le quali si conferma un rimborso unitario omnicomprensivo di euro 33,00/ora in continuità con quanto approvato dalla Giunta provinciale negli anni scolastici precedenti.

Il costo orario da rimborsare per le attività sarà sostenuto nella misura del 70% dalla Provincia autonoma di Trento, corrispondente a euro 23,10 e per il 30% dalle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie aderenti al progetto, corrispondente a euro 9,90 orari.

RIFERIMENTO : 2023-S167-00119

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 12

Sono altresì previsti, sempre in riferimento alla proposta formulata dal CONI Comitato di Trento, quale ente interlocutore per conto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) di Roma, interventi di produzione di materiale didattico destinato alla fruizione da parte degli studenti delle classi coinvolte e interventi di coordinamento tecnico del progetto (monitoraggio delle attività). Per entrambe le attività è previsto un impegno massimo ad anno scolastico pari a n. 450 ore (di cui n.

225 ore per il periodo novembre - dicembre per la produzione di materiale didattico e n. 225 ore per il periodo gennaio - giugno per il monitoraggio delle attività) al costo unitario omnicomprensivo da rimborsare pari a euro 33,00 a carico della Provincia autonoma di Trento.

La Provincia rimborserà al CONI le spese derivanti dallo svolgimento dell'attività connessa al presente accordo, in base al numero delle ore effettivamente svolte, a fronte di presentazione di richiesta di pagamento nella quale sono dettagliate le ore realizzate in ciascuna Istituzione scolastica provinciale e paritaria coinvolta nel progetto e le ore dedicate al coordinamento tecnico, a seguito di verifica da parte del Servizio Istruzione del numero di ore effettive svolte dal CONI, come risultante da formale documentazione tra le Istituzioni scolastiche e il CONI. Tale richiesta, verrà trasmessa,

di norma, nel mese di dicembre per la parte novembre-dicembre e nel mese di giugno per la parte gennaio - giugno di ogni anno scolastico.

Sulla base del riparto dei costi sopra indicato si prevede una spesa massima complessiva a carico della Provincia autonoma di Trento pari a euro 211.200,00 ad anno scolastico, di cui euro 196.350,00 per le ore di attività ed euro 14.850,00 per gli interventi di produzione materiale didattico e di coordinamento tecnico (monitoraggio attività), e un onere a carico delle Istituzioni scolastiche pari a euro 84.150,00.

L'attività di cui alla presente deliberazione è autorizzata a decorrere dalla data di adozione della stessa fino al 31/08/2025 (anni scolastici 2023/24 e 2024/25) ed è finanziata nell'ambito del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale di cui all'art. 112, comma 2 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e la documentazione citati in premessa;
- visto l'art. 16 bis, comma 2 bis della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992;
- visto il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- visto l'art. 112 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 che istituisce il "Fondo per il miglioramento della qualità del sistema educativo provinciale";
- visto l'art. 56 e l'allegato 4.2 del Decreto legislativo 118/2011 ;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a 1. di approvare lo schema di accordo tra la Provincia autonoma di Trento e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) di Roma, con sede a Roma in Via Largo Lauro de Bosis n. 15 (cod. fiscale 01405170588 e P.IVA 00993181007) per l'attuazione del progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria" per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25",

in continuità con quanto approvato dalla Giunta provinciale negli anni scolastici precedenti,

volto alla promozione di interventi di miglioramento dell'educazione motoria nelle classi RIFERIMENTO : 2023-S167-00119

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 12

prime e seconde della scuola primaria, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che il progetto di cui al punto 1) decorre dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/08/2025 (anni scolastici 2023/24 e 2024/25);

3. di stabilire che il costo relativo al rimborso delle ore di attività effettuate dal CONI presso gli istituti scolastici aderenti al progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria",

sia sostenuto per il 70% dalla Provincia e per il 30% dalle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie;

4. di determinare in euro 211.200,00, la spesa massima a carico della Provincia autonoma di Trento per l'attuazione del progetto, con riferimento all'anno scolastico 2023/24, di cui euro 196.350,00 per le attività (n. 8.500 ore ad euro 23,10 orari, relative al periodo gennaio -

giugno 2024) ed euro 14.850,00 per gli interventi di produzione materiale didattico e di coordinamento tecnico (n. 450 ore ad euro 33,00 orari, di cui n. 225 ore per il periodo novembre - dicembre 2023 e n. 225 ore per il periodo gennaio - giugno 2024);

5. di determinare in euro 211.200,00, la spesa massima a carico della Provincia autonoma di Trento per l'attuazione del progetto, con riferimento all'anno scolastico 2024/25, di cui euro 196.350,00 per le attività (n. 8.500 ore ad euro 23,10 orari, relative al periodo gennaio -

giugno 2025) ed euro 14.850,00 per gli interventi di produzione materiale didattico e di coordinamento tecnico (n. 450 ore ad euro 33,00 orari, di cui n. 225 ore per il periodo novembre - dicembre 2024 e n. 225 ore per il periodo gennaio - giugno 2025);

6. far fronte alla spesa complessiva pari a euro 422.400,00 prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa in base al principio di esigibilità, nel seguente modo:

- euro 7.425,00 sul capitolo 252706 dell'esercizio finanziario 2023 per la parte di attività novembre - dicembre 2023;

- euro 203.775,00 sul capitolo 252706 dell'esercizio finanziario 2024 per la parte di attività gennaio - giugno 2024;

- euro 7.425,00 sul capitolo 252706 dell'esercizio finanziario 2024 per la parte di attività novembre - dicembre 2024;

- euro 203.775,00 sul capitolo 252706 dell'esercizio finanziario 2025 per la parte di attività gennaio - giugno 2025;

7. di dare atto che, per la spesa derivante dal presente provvedimento, non è necessario acquisire il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato con il Decreto legge 16 luglio 2020,

n. 76.

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è

possibile ricorrere al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2023-S167-00119

Pag 4 di 5 FG - EN

Num. prog. 4 di 12

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 All. A) Schema di accordo PAT-CONI

Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE

Nicola Foradori Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

RIFERIMENTO : 2023-S167-00119

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 12

Allegato A) parte integrante SCHEMA DI ACCORDO

SCHEMA di ACCORDO

Tra le parti:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa MONICA ZAMBOTTI, nata a Milano il 14.07.1969, che interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998; e CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, codice fiscale 01405170588 e partita iva n. 00993181007, rappresentato da:

- dott. GIOVANNI MALAGO', nato a Roma (RM) il 13.03.1959, che interviene ed agisce nella sua qualità e con i poteri di Presidente pro tempore del suddetto Comitato;

premesso che a) l'art. 16 bis, comma 2 bis della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 28, commi 2 e 3 della medesima legge;

b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

c) la Provincia autonoma di Trento avendo constatato la necessità di promuovere le attività sportive nelle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie, intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione a livello nazionale messe a disposizione dal CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per il tramite del proprio organo territoriale Comitato provinciale di Trento;

d) entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo per promuovere l'attività motoria nelle classi prime e seconde della scuola primaria tramite specifici interventi diretti a migliorare la motricità generale degli studenti e delle studentesse;

e) l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 16 bis della legge provinciale n. 23/92;

f) il CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano si è dichiarato disponibile a collaborare con la Provincia

Autonoma di Trento approvando il presente atto con deliberazione n. del ...

Num. prog. 6 di 12

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Finalità dell'accordo)

1. Al fine di creare e condividere un nuovo significato dell'attività motoria, fisica e sportiva nelle classi del primo ciclo di istruzione, la Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata "Provincia", affida al CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per il tramite del proprio organo territoriale Comitato provinciale di Trento, di seguito denominato "CONI", l'incarico di organizzare e svolgere nelle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie, con riferimento agli studenti delle classi prime e seconde della scuola primaria specifici interventi diretti a migliorare la motricità generale secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Gli interventi di attività motoria sono rivolti agli studenti delle classi prime e seconde delle scuole primarie provinciali e paritarie. Gli interventi sono mirati a promuovere l'attività ludicomotoria anche in funzione propedeutica all'attività sportiva, privilegiando in ogni caso i processi di apprendimento e di acquisizione delle abilità motorie da parte degli studenti.

Art. 3

(Requisiti di professionalità e formazione esperti)

1. Il CONI si avvarrà di esperti con laurea in scienze motorie o diploma ISEF, che verranno formati dallo stesso in merito agli obiettivi educativi previsti dai piani di studio provinciali per il primo biennio della scuola primaria.

2. Tale programma di formazione sarà strutturato in almeno 3 (tre) appuntamenti durante l'anno scolastico, per complessive 18 (diciotto) ore. Gli esperti opereranno esclusivamente durante l'attività didattica in compresenza con l'insegnante di classe.

Art. 4

(Modalità di intervento)

1. Il CONI sulla base delle richieste di adesione presentate dalle Istituzioni scolastiche predisporre un piano di intervento, che è costituito dalla sommatoria dei singoli progetti per realtà scolastica. A tal fine si prevede un'attività di coordinamento tecnico in capo al CONI, riservando al Servizio Istruzione della Provincia una valutazione della coerenza dei progetti anche in funzione delle ricadute formative sul personale docente della scuola.

2. Il piano di intervento di cui al presente accordo può prevedere fino ad un massimo di n. 8.500 ore di attività ad anno scolastico da destinare alle classi prime e seconde della scuola primaria, da svolgersi tutte nel periodo gennaio - giugno 2024 (a.s. 2023/24) e nel periodo gennaio-giugno 2025

(a.s. 2024/25). Alle ore di attività si aggiungono un massimo di 450 ore ad anno scolastico per interventi destinati alla produzione di materiale didattico e al coordinamento tecnico di cui n. 225

ore per il periodo novembre - dicembre 2023 e n. 225 ore per il periodo gennaio - giugno 2024

Num. prog. 7 di 12

(a.s. 2023/24) e n. 225 ore per il periodo novembre - dicembre 2024 e n. 225 ore per il periodo gennaio - giugno 2025 (a.s. 2024/25).

3. L'attività verrà svolta in ogni classe per un massimo di 20 (venti) ore annue, comprese le riunioni di programmazione e valutazione finale con il coordinatore indicato da ciascuna scuola, o rete di scuole, e gli insegnanti di classe che partecipano al progetto. Le riunioni di programmazione e valutazione finale non potranno comunque superare il 10% (dieci per cento) del monte ore.

4. Viene prevista la possibilità di realizzare, a titolo sperimentale su classi prime e classi seconde della scuola primaria, una programmazione estesa a 32 (trentadue) ore nel corso della quale sarà promosso un percorso didattico nel quale l'attività motoria sarà integrata con quella di altre discipline.

L'applicazione sperimentale sarà previamente concordata con la Provincia.

5. Il CONI, d'intesa con il Servizio Istruzione, verifica l'andamento progettuale all'interno delle scuole, attraverso un questionario da somministrare anche ai docenti di classe.

Art. 5

(Formazione docenti di classe e valutazione finale del progetto)

1. Il CONI, al fine della migliore attuazione degli obiettivi previsti dal presente progetto, deve garantire specifici momenti di formazione rivolti al personale docente di classe coinvolto nella programmazione prevista dal piano di intervento.
2. In tale contesto devono essere previsti due momenti di formazione: uno iniziale, in contemporanea con la formazione degli esperti, e uno intermedio articolato in tre sedi territoriali.
3. Il CONI invia al Servizio istruzione della Provincia, una relazione sull'attività svolta entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, nella quale siano resi evidenti i seguenti obiettivi conseguiti:
 - Istituti, plessi e classi che hanno partecipato al progetto,
 - studenti e docenti interessati;
 - ore di attività richieste e svolte;
 - attività di formazione prodotta;
 - attività di monitoraggio sull'operato degli esperti;
 - analisi dei dati emergenti dai questionari in precedenza somministrati.

Art. 6

(Rimborso)

1. Il rimborso spese per le attività, comprensivo di ogni onere, è fissato in euro 33,00 (trentatre/00) per ogni ora, anche nel caso di accorpamento di più classi.
Il costo orario sarà sostenuto nella misura del 70% (settanta per cento) dalla Provincia, corrispondente ad euro 23,10 (ventitre/10) e per il 30% (trenta per cento) dalle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie aderenti al progetto, corrispondente ad euro 9,90 (nove/90) orari.
2. Il rimborso spese per la produzione di materiale didattico e il coordinamento tecnico, comprensivo di ogni onere, è fissato in euro 33,00 (trentatre/00) per ogni ora ed è interamente a carico della Provincia autonoma di Trento.

Art. 7

(Modalità di pagamento)

1. Considerato che i costi per lo svolgimento dell'attività connessa al presente accordo, correlati a [spese rimborsabili], saranno sostenuti dalla Provincia per la quota di competenza, corrispondente a euro 23,10 (ventitre/10) orarie per le ore di attività svolte, e a euro 33,00 (trentatre/00) orarie per la produzione di materiale didattico e il coordinamento tecnico, in relazione al numero di ore effettive Num. prog. 8 di 12 da rimborsare svolte dal CONI, si impegna ad erogare un contributo complessivo di massimo E 211.200,00 ad anno scolastico a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese.
Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura. La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di pagamento corredata dal riepilogo delle ore realizzate in ciascuna Istituzione scolastica provinciale e paritaria coinvolta nel progetto, dal dettaglio delle ore dedicate al coordinamento tecnico, nonché a seguito di verifica da parte del Servizio Istruzione del numero di ore effettive svolte dal CONI, come risultante da formale documentazione tra le Istituzioni scolastiche e il CONI. Tale richiesta, verrà trasmessa di norma, nei mesi di dicembre per la parte novembre-dicembre e di giugno per la parte gennaio - giugno di ogni anno scolastico. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 810 di data 9 aprile 2009.
2. Le Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie provvedono al pagamento della quota di competenza, corrispondente a euro 9,90 (nove/90) orarie, in relazione al numero di ore effettive svolte dal CONI, sulla base di richiesta di pagamento contenente il riepilogo delle ore svolte presso ciascuna di esse. Tale richiesta verrà trasmessa nel mese di giugno di ogni anno scolastico e sarà relativa alle attività svolte nel periodo gennaio - giugno. La liquidazione della spesa è disposta secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche stesse.

Art. 8

(Modalità di realizzazione del progetto)

1. Le Istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria" formalizzano al CONI l'impegno a corrispondere la quota di loro competenza.
2. Il CONI al momento di accogliere l'adesione della singola Istituzione scolastica è consapevole del fatto che la scuola stessa è tenuta a corrispondere il rimborso per le attività al costo di euro 9,90 (nove/90) orarie in relazione al numero di ore effettive svolte dal CONI.
3. Alla Provincia autonoma di Trento non potrà essere richiesto in nessun caso il pagamento di ulteriori costi a rimborso per le ore svolte ai sensi dell'art. 6 (sei) comma 1) del presente accordo.

Art. 9

(Durata dell'accordo)

1. Le attività di cui al presente accordo si esplicano con riferimento agli anni scolastici 2023/2024 (duemilaventitre/duemilaventiquattro) e 2024/2025 (duemilaventiquattro/duemilaventicinque) a decorrere dalla data adozione della deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____, che ha autorizzato la stipulazione del presente accordo fino al 31/08/2025 (anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025).

Art. 10

(Definizione controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e il CONI, verranno risolte in via amministrativa.

Num. prog. 9 di 12

Art. 11

(Responsabilità verso terzi)

1. Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto del presente accordo, purché non direttamente imputabile alla Provincia, fa carico al CONI.

Art. 12

(Accertamenti e verifiche)

1. La Provincia, attraverso propri funzionari o esperti allo scopo incaricati nonché per il tramite delle Istituzioni scolastiche aderenti, potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito alla qualità delle prestazioni erogate dal CONI nelle classi partecipanti al progetto nonché in merito all'effettivo svolgimento delle ore stabilite all'art. 4 (quattro) e 5 (cinque) del presente accordo. A tale scopo il CONI fornirà tutti i dati richiesti.

ART. 13

(Obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il CONI si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il CONI inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."
3. Il CONI, si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
4. Il CONI inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto".

ART. 14

(Disposizioni anticorruzione)

1. Il CONI, con la sottoscrizione del presente accordo, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Professionista nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Num. prog. 10 di 12
2. Il CONI, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. Il CONI dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il CONI si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esamina le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. Il CONI si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 15

(Trattamento dei dati personali)

1. Il CONI è tenuto al rispetto delle disposizioni ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto il Coni dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento.

ART. 16

(Adempimenti fiscali)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente accordo ai sensi dell'art.2 della Tariffa parte I allegato A al DPR n. 642 del 1972 è a carico del CONI.
Agli effetti fiscali: le parti dichiarano che il presente atto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Num. prog. 11 di 12

Letto, accettato e sottoscritto.

CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Presidente - dott. Giovanni Malagò -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione Dirigente - dott.ssa Monica Zambotti -

Num. prog. 12 di 12